

Suprema Corte di Cassazione
Sentenza 30 giugno 2009, n. 15313

Svolgimento del processo

La controversia concerne l'impugnazione di una cartella esattoriale emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, contestata in quanto notificata oltre il termine di decadenza.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l'amministrazione propone ricorso per Cassazione con unico motivo.

Il contribuente non si è costituito.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso di specie al giudizio d'appello (proposto dopo il 1 gennaio 2001) aveva partecipato solo l'Ufficio periferico di Latina dell'Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio era stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. n. 3557/2005), estromesso implicitamente dal giudizio: con la conseguenza che la legittimazione attiva a proporre il ricorso per cassazione spettava alla sola Agenzia.

Con l'unico motivo di ricorso l'amministrazione ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e art. 112 c. p.c., sostenendo da un lato il vizio di ultrapetizione e dall'altro la sufficienza dell'iscrizione a ruolo nel quinquennio al fine di evitare la decadenza.

Il motivo è manifestamente infondato, quanto al denunciato vizio di ultrapetizione per difetto di autosufficienza del ricorso, e quanto al profilo relativo alla violazione del richiamato art. 25, sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: "In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell'intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l'ordinamento garantire l'interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.

Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge di Conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999.

In questo caso occorre distinguere: a) le ipotesi di rettifica cartolare (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, nel testo vigente *ratione temporis*); b) le ipotesi di controllo formale (o, più rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all'iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, entrambi nel testo vigente *ratione temporis*), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24, (anche in questo caso, nel testo vigente *ratione temporis*).

La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall'ente impositore. (Cass. n. 16826 del 2006).

Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e compensa le spese.

Rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2009.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.